



Edizione di martedì 3 settembre 2024

Nuove tecnologie e Studio digitale

Le nuove partnership di Euroconference con il mondo universitario
di **Redazione**

Procedimenti di cognizione e ADR

Note minime in tema di “autentica minore”

di **Valentina Baroncini, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona**

Esecuzione forzata

No agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. quando il titolo esecutivo giudiziale parla solo di interessi legali

di **Elisa Conti, Avvocato**

Obbligazioni e contratti

Preliminare di preliminare e diritto alla provvigione del mediatore

di **Daniele Calcaterra, Avvocato**

Comunione – Condominio - Locazione

Condizioni per l'installazione di un impianto di condizionamento d'aria nel cortile condominiale

di **Saverio Luppino, Avvocato**

Diritto successorio e donazioni

Accettazione beneficiata e redazione di inventario di eredità quale condizione per l'azione di riduzione

di **Matteo Ramponi, Avvocato**

Diritto e reati societari

Contratto definitivo di cessione di quote sociali: non può essere utilizzato il rimedio ex art. 2932 c.c. in caso di rifiuto di stipula dell'atto notarile

di **Francesca Scanavino, Avvocato e Assistente didattico presso l'Università degli Studi di Bologna**

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Nullità urbanistica in materia di divisione endoesecutiva e divisione endoconcorsuale

di **Federico Callegaro, Cultore di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Verona**

Diritto Bancario

Tribunale delle imprese e fideiussione omnibus schema ABI

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Diritto del Lavoro

Sull'applicabilità della regola della "stabilizzazione" dei postumi ai danni derivanti da infortunio sul lavoro

di **Elisa Pirrotta, Avvocato**

Nuove tecnologie e Studio digitale

Le nuove partnership di Euroconference con il mondo universitario

di Redazione



La formazione professionale incontra la formazione accademica

Euroconference annuncia due importanti novità che avvicinano l'offerta formativa per Professionisti al mondo della formazione universitaria!

Da giugno 2024 Euroconference, società del gruppo TeamSystem, ottiene la qualifica di **Polo Tecnologico Territoriale dell'Università Telematica degli Studi IUL**. In qualità di Centro qualificato per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi, Euroconference può offrire programmi didattici scientificamente riconosciuti a livello accademico, che consentono l'ottenimento di **Crediti Formativi Universitari**, oltre che Professionali.

Inoltre, nel luglio 2024 Euroconference conclude un importante accordo di collaborazione con **l'Università degli Studi Guglielmo Marconi** per l'istituzione e la gestione di percorsi didattici in comune, riguardanti Corsi di aggiornamento e formazione permanente e ricorrente destinati ai professionisti.

Questi significativi traguardi rappresentano una svolta per Euroconference, che da sempre si impegna a fornire formazione di alta qualità e progettata secondo standard rigorosi.

“Siamo estremamente orgogliosi di questi risultati,” ha dichiarato Giuseppe Busacca, AD Euroconference e General Manager BU Professional Solution TeamSystem “La qualifica di Polo Tecnologico Territoriale dell'Università Telematica degli Studi IUL e la collaborazione con l'Università degli Studi Guglielmo Marconi sono un'ulteriore conferma della qualità dei nostri percorsi didattici, ci consentono di espandere la nostra offerta formativa e di fornire nuove opportunità di sviluppo professionale ai nostri clienti.”

Camilla Pedron, Head of Euroconference, sottolinea come “I corsi realizzati in partnership con le Università sono specificamente pensati per i professionisti e progettati per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro, fornendo ai propri clienti competenze aggiornate e rilevanti anche per i nuovi obblighi formativi previsti dalla normativa vigente, combinando rigore accademico, applicabilità pratica e spendibilità immediata nella pratica professionale. Grazie a

questa nuova offerta formativa il catalogo di Euroconference si arricchisce permettendo ai nostri professionisti di migliorare le loro prospettive professionali e a rimanere competitivi in un mercato sempre più complesso e in continua evoluzione”.

La collaborazione con istituzioni accademiche di prestigio come l’Università Telematica degli Studi IUL e l’Università degli Studi Guglielmo Marconi è fondamentale per Euroconference per proseguire nel percorso di innovazione didattica, permettendo alla società di adottare metodologie e tecnologie formative sempre più avanzate e garantire ai propri utenti un’esperienza di apprendimento efficace e all’avanguardia.



Unimarconi
LA PRIMA UNIVERSITÀ
DIGITALE ITALIANA

Euroconference
Centro Studi Forense

Corso di alta formazione

**DELEGATO ALLE VENDITE E CUSTODE GIUDIZIARIO:
CORSO DI AGGIORNAMENTO**

valido per la conferma dell'iscrizione negli Elenchi dei Custodi giudiziari e Delegati alle vendite

Scopri di più

Procedimenti di cognizione e ADR

Note minime in tema di “autentica minore”

di **Valentina Baroncini**, Professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Giurista di impresa

Scopri di più

Cass., sez. III, 5 luglio 2024, n. 18381, Pres. Frasca, Est. Scoditti

[1] Parti e difensori – Procura alle liti – validità.

La certificazione da parte dell'avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”). Ne consegue che, al fine della prova dell'autenticità della procura rilasciata in calce o a margine di uno degli atti indicati nel terzo comma dell'art. 83 c.p.c., è sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, non essendo necessaria l'attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall'art. 2703 per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale. Quella certificazione, infatti – intesa, come detto, quale “autentica minore” – ha soltanto una funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all'atto della autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura (massima non ufficiale).

CASO

[1] Il provvedimento che si commenta conclude un complesso procedimento avviato da oltre 90 medici contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il MIUR, il Ministero della Salute e il MEF allo scopo di ottenere l'accertamento dei rispettivi diritti a un'adeguata remunerazione per l'attività svolta in relazione alla frequenza di determinati corsi di specializzazione medica, con conseguente condanna a carico della pubblica amministrazione.

Tale vicenda verrà di seguito analizzata in relazione alla questione, di preminente interesse processuale, attinente alla validità delle procure rilasciate dagli attori ai rispettivi difensori.

All'esito del giudizio di primo grado, infatti, l'adito Tribunale di Roma dichiarava l'improcedibilità delle domande giudiziali per nullità delle procure. Nel dettaglio, le procure *ad*

litem consistevano in un modello inviato ai medici via e-mail, da questi compilato, firmato e reinviato per posta al difensore, che non risultava aver proceduto ad alcuna autentica, tantomeno alla presenza del conferente e previa sua identificazione; inoltre, nelle copie notificate degli atti di citazione le procure, così apposte su foglio separato, non erano state incorporate fra la citazione firmata e la relata firmata, in modo che tali firme potessero comunicarsi anche alle procure medesime.

Tale decisione, all'esito del giudizio d'appello avviato dagli attori soccombenti, veniva riformata dalla Corte d'Appello di Roma (con conseguente condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di alcuni tra i medici attori), la quale rilevava la ritualità delle procure alle liti, atteso che "a norma dell'art 125 c.p.c. la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata anche in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresenta. Nella fattispecie in esame dall'esame dell'originale analogico dell'atto di citazione [...] dall'indice del fascicolo di parte [...] risulta che al momento dell'iscrizione a ruolo l'atto di citazione era stato depositato completo delle procure debitamente autenticate. Irrilevante è il fatto che la copia notificata potesse esserne priva. Né, in relazione alle doglianze espresse [da parte convenuta], è stata proposta da quest'ultima querela di falso".

Conseguentemente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri proponeva ricorso per cassazione, denunciando, per quanto di interesse ai presenti fini: 1) violazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4), c.p.c., degli artt. 165, 82, 83, 125, 182, 221 ss. c.p.c. e 2703 c.c.: nel dettaglio, come eccepito in sede di appello, si rileva che le procure *ad litem* consistevano in un modello inviato ai medici via e-mail, modello che dai medici è stato compilato, firmato e reinviato per posta al difensore, senza nessuna autentica autografa da parte del difensore, che avrebbe dovuto farla in presenza del medico e dopo averlo identificato; inoltre, nelle copie notificate le procure (da ritenersi nulle) non erano state incorporate fra la citazione firmata e la relata firmata, in modo che tali firme si comunicassero anche alle procure, per cui restava la nullità della procura su foglio separato con semplice apposizione di timbro senza l'apposizione di firma o sigla autografa – fermo che la nullità delle procure si sarebbe potuta sanare mediante ordine di produzione in giudizio entro il termine di tre mesi delle nuove procure (si veda Cass., sez. un., 21 dicembre 2022, n. 37434); 2) violazione, ai sensi dell'art. 360, n. 4), c.p.c., degli artt. 115 c.p.c. e 111 Cost.: in particolare, la corte territoriale, in violazione del richiamato art. 115, avrebbe erroneamente valutato la ritualità della procura in atti, erroneamente reputando che le procure fossero incorporate all'atto; l'errore, da intendere come travisamento del fatto, risiederebbe nell'aver rilevato soltanto che i mandati erano stati depositati con la citazione, senza esaminare se fossero muniti di autentica del difensore.

SOLUZIONE

[1] La Suprema Corte, analizzati congiuntamente i due motivi di ricorso proposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, li giudica entrambi infondati richiamando, a sostegno della propria decisione, alcuni (anche recenti) precedenti della giurisprudenza di legittimità.

In particolare, il profilo che viene giudicato dirimente ai fini della soluzione è quello della mancata proposizione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della querela di falso, unico mezzo utile a contestare l'autografia della sottoscrizione del conferente come attestata dal difensore, in quanto concernente una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83, terzo comma, c.p.c.

Ferma la decisività della mancata proposizione della querela di falso – senza la quale, dunque, non può contestarsi l'attestazione di autografia effettuata dal difensore –, la Cassazione adduce a supporto della propria conclusione ulteriori argomenti, che verranno subito analizzati.

QUESTIONI

[1] La questione affrontata dalla Sezione III civile della Cassazione attiene alla validità delle procure *ad litem* rilasciate nel caso di specie, ossia consistenti in un modello inviato ai medici via e-mail, modello che dai medici è stato compilato, firmato e reinviato per posta al difensore – che ha proceduto all'autentica in assenza dei conferenti e senza loro previa identificazione –, e così risultanti in un foglio separato non incorporato fra la citazione firmata e la relata firmata.

Allo scopo di determinare l'effettiva validità di una siffatta procura, è senz'altro opportuno muovere, in via preliminare, dal dato normativo.

Anzitutto, come noto, non si richiede che la procura al difensore sia rilasciata prima della notificazione dell'atto di citazione, essendo sufficiente che la stessa intervenga anteriormente alla costituzione della parte rappresentata (art. 125, 2°co., c.p.c.).

Sotto tale profilo, dunque, non vi è nulla da rilevare con riguardo al caso di specie, stante che al momento dell'iscrizione a ruolo l'atto di citazione era stato depositato completo delle procure autenticate.

L'altro (il principale) profilo di contestazione ha riguardato però l'autenticazione delle procure rilasciate, ritenuta irrituale in quanto l'autentica del difensore non sarebbe stata apposta in presenza dei medici attori e all'esito della loro identificazione; inoltre, nelle copie notificate degli atti di citazione tali procure non erano state incorporate fra la citazione firmata e la relata firmata, in modo che tali firme potessero comunicarsi anche alle suddette procure.

Muovendo da quest'ultimo profilo, occorre ricordare che a norma dell'art. 83, 2°co., c.p.c., la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce. Tale aspetto è stato recentemente vagliato dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali hanno chiarito che “la sicura riferibilità al difensore della procura redatta a margine o in calce al ricorso sussiste anche per quella redatta su un atto separato ma congiunto materialmente al medesimo; e ciò tanto in presenza

quanto in assenza di timbri di congiunzione, perché il requisito dell'incorporazione è stato legislativamente ritenuto presente anche nella seconda ipotesi. In altri termini, l'unità fisica che pacificamente esiste per la procura a margine o in calce al ricorso – e che toglie ogni dubbio sulla sua validità, come emerge anche dalle pronunce dell'orientamento più restrittivo – è stata legalmente creata dal legislatore, per la procura redatta su foglio separato e congiunto, con la legge n. 141 del 1997” (Cass., sez. un., 9 dicembre 2022, n. 36057).

Occorre dunque ribadire senza alcun dubbio l'unità fisica fra la procura su foglio separato e congiunto e l'atto processuale cui accede: ciò che consente di estendere a tale fattispecie tutta l'elaborazione giurisprudenziale maturata attorno alla procura conferita in calce o a margine. Ritorniamo, così, al primo dei profili anticipati, ossia quello inerente alla ritualità dell'autenticazione apposta dal difensore.

A tal riguardo è utile, ancora, ricordare il disposto dell'art. 83, 3°co., c.p.c., dove si richiede, per la procura speciale alle liti conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente. Secondo la giurisprudenza di legittimità, tale precetto deve ritenersi osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica”, o “vera”), sia quando – come avvenuto nel caso di specie – tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce; come ulteriore corollario, ne discende che la autografia attestata dal difensore esplicitamente o implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine o in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concernente una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli da tale norma (così, tra le più recenti, Cass., 14 ottobre 2021, n. 28004).

Per quanto detto sopra, tali principi devono ritenersi applicabili anche alla (differente ma equivalente) fattispecie della procura su foglio separato e congiunto: per contestare l'autenticazione apposta dal difensore occorre, dunque, proporre querela di falso. Ciò, come chiarito, non è avvenuto nel caso di specie, e si tratta di circostanza (correttamente) rilevata come dirimente da parte del provvedimento in commento.

Ad ogni buon conto, non appare superfluo sottolineare come l'attività di certificazione dell'autografia della sottoscrizione domandata al difensore diverga da quella di autenticazione ad opera di pubblico ufficiale regolata dall'art. 2703 c.c. Nel primo caso, infatti, si ritiene sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, senza che sia necessario attestare altresì che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza: e si tratta proprio di uno dei profili oggetto di censura all'interno della vicenda giudiziaria in esame (sul punto, Cass., 19 gennaio 1985, n. 144).

In tal senso è possibile richiamare anche la recente pronuncia di Cass., sez. un., 19 gennaio 2024, n. 2075, la quale (anche richiamando la cit. Cass., n. 144/1985) ha ricordato che “nella giurisprudenza di questa Corte la certificazione da parte dell'avvocato della sottoscrizione del

conferente la procura alle liti è intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ma come "autenticazione minore" (o "vera di firma"). [...] Successivamente, si è precisato che quella certificazione – intesa, come detto, quale "autentica minore" – ha soltanto una funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all'atto della autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura (tra le altre: Cass., sez. un., 21 febbraio 1994, n. 1667; Cass., sez. un., 17 maggio 1995, n. 5398; Cass., sez. un., 28 novembre 2005, n. 25032; Cass., sez. un., 4 maggio 2006, n. 10219; Cass., 27 giugno 2011, n. 14190; Cass., sez. un., 7 novembre 2013, n. 25036; Cass., 15 aprile 2019, n. 10451; Cass., 8 aprile 2021, n. 9362; Cass., sez. un., 1° giugno 2021, n. 15177). In ogni caso, come anche rilevato in dottrina, il riferimento alla disciplina di cui all'art. 2703 c.c. imporrebbe, semmai, una contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione della procura e certificazione dell'avvocato (ciò che trova una qualche rispondenza nella previsione di legge speciale di cui all'art. 35-*bis*, comma 13, del d.lgs. n. 25/2008, la quale – come evidenziato dalla cit. Cass., sez. un., n. 15177/2021 – individua, nella certificazione della data di rilascio della procura, "un autonomo presupposto di ammissibilità del ricorso, introdotto specificamente dal legislatore, che attribuisce al difensore due distinti poteri e che, ordinariamente, richiederà la presenza fisica del ricorrente all'atto del rilascio della procura speciale") e non già tra la procura e la redazione del ricorso cui la stessa si viene a collocare topograficamente".

Anche a questo proposito, però, contestare la mancanza di contestualità spaziale e temporale tra sottoscrizione della procura e certificazione del difensore richiede la proposizione di querela di falso: ciò che, come più volte ricordato, nel caso di specie non è avvenuto.

Master di specializzazione

Giurista di impresa

Scopri di più

Esecuzione forzata

No agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. quando il titolo esecutivo giudiziale parla solo di interessi legali

di **Elisa Conti, Avvocato**



[Cassazione Civile, Sezioni Unite, 07/05/2024, \(ud. 26/03/2024, dep. 07/05/2024\), n.12449, Pres. Aggiunto Dott. Pasquale D'Ascola, Rel. Dott. Enrico Scoditti](#)

Rinvio pregiudiziale – Esecuzione forzata – Titolo esecutivo giudiziale – Interessi legali – Interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c. – Non spettano (art. 363 bis c.p.c. e art. 1284 c.c.)

Massima: *“Ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”*

CASO

Cordusio Società Fiduciaria per Azioni ha proposto opposizione al precetto innanzi al Tribunale di Milano lamentando l’erroneo computo degli interessi di mora sulla sorte capitale di € 116.819,15 decorrenti dalla proposizione della domanda, nonostante non vi fosse stata domanda in tal senso, il titolo esecutivo giudiziale non recasse la condanna al tale pagamento e il credito riconosciuto dal titolo giudiziale escludesse l’applicazione dell’art. 1284, comma 4, c.c., trattandosi di credito risarcitorio ai sensi dell’art. 2049 c.c. Inoltre, contestava la possibilità per il giudice dell’esecuzione di poter integrare il titolo esecutivo giudiziale con la previsione mancante della condanna al pagamento di tali interessi. Inoltre, il dispositivo della sentenza non sarebbe potuto essere integrato dal giudice dell’esecuzione, privo di tali poteri.

Il Tribunale ha, così, disposto il rinvio pregiudiziale degli atti ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione della seguente questione di diritto: *“se in tema di esecuzione forzata – anche solo minacciata – fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice della cognizione abbia omesso di indicare la specie degli interessi al cui pagamento ha condannato il debitore, limitandosi alla loro*

generica qualificazione in termini di “interessi legali” o “di legge” ed eventualmente indicandone la decorrenza da data anteriore alla proposizione della domanda, si debbano ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all’art. 1284 primo comma c.c. o – a partire dalla data di proposizione della domanda – possano ritenersi liquidati quelli di cui al quarto comma del predetto articolo”.

SOLUZIONE

Con il rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale ai sensi dell’art. 363 *bis* c.p.c., le Sezioni Unite sono state chiamate a decidere se la mera previsione degli “interessi legali” nella pronuncia di condanna da parte del giudice della cognizione, possa essere interpretata, per la parte di interessi decorrenti dopo il momento della proposizione della domanda giudiziale, con riferimento al saggio di interessi previsto dal comma quarto dell’art. 1284 c.c. oppure se, per l’assenza di specificazioni nella decisione, il saggio degli interessi debba restare limitato a quello previsto dal primo comma della medesima disposizione.

Nella propria sentenza gli Ermellini hanno preliminarmente vagliato l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale.

La Corte ha dichiarato ammissibile il rinvio pregiudiziale in tema di applicabilità degli interessi legali per la presenza, da un lato, di un indirizzo che non aveva posto in rilievo il comma quarto dell’art. 1284 c.c., ma solo la legge speciale e, dall’altro lato, per la presenza di un contrasto latente tra due orientamenti relativo all’automatica applicazione anche del comma quarto dell’art. 1284 c.c., oltre che del primo comma, in assenza di un’espressa pronuncia in sentenza. L’ammissibilità del rinvio pregiudiziale, infatti, deve essere accordata anche quando vi sia un contrasto non ancora risolto dalla Corte ancorché riguardi un tema già trattato, non dovendo necessariamente ricorrere l’assoluta novità della questione.

Il giudice della nomofilachia ha, quindi, risolto la questione relativa agli interessi da applicare ai sensi dell’art. 1284 c.c. nei casi in cui la sentenza abbia previsto, in modo generico, gli “interessi legali”, nel senso che il giudice dell’esecuzione sia sprovvisto dei poteri di cognizione necessari per integrare tale titolo esecutivo giudiziale, dovendosi limitare a darvi attuazione a quanto ivi disposto. Pertanto, a fronte di un generico richiamo in sentenza agli “interessi legali”, il giudice dell’esecuzione non potrà applicare il saggio di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., che rinvia agli interessi di mora nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002, per il fatto che questi interessi non integrano un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi, ma rinviano piuttosto a una fattispecie che, per essere applicata, necessita di un accertamento circa la sussistenza di particolari presupposti. Per tale motivo l’applicazione dei c.d. “super-interessi” è preclusa al giudice dell’esecuzione se quello della cognizione non ne abbia espressamente disposto in sentenza.

Le Sezioni Unite, quindi, a valle del proprio percorso argomentativo hanno espresso il principio in forza del quale *“ove il giudice disponga il pagamento degli “interessi legali” senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel*

titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.

QUESTIONI

Con riguardo alla questione risolta dalle Sezioni Unite, un primo orientamento (Cass. 27 settembre 2017, n. 22457) riteneva che, quando il giudice della cognizione si sia limitato alla generica qualificazione degli interessi in termini di “interessi legali” o “di legge”, debbano intendersi riconosciuti soltanto gli interessi di cui all’art. 1284, comma 1, c.c. al saggio legale, attesa la portata generale della disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi hanno natura speciale e quindi richiedono un previo accertamento della sussistenza dei presupposti costitutivi della relativa fattispecie speciale.

Per tale ragione, se dal titolo non emerge un accertamento di detti presupposti, non può esservi integrazione in sede esecutiva, potendo essere esperito il solo rimedio dell’impugnazione (Cass. 23 aprile 2020, n. 8128; Cass. 25 luglio 2022, n. 23125; Cass. 14 luglio 2023, n. 20273; Cass. 4 agosto 2023, n. 23846).

Tale orientamento, salvo l’isolata pronuncia della Cassazione n. 23846 del 2023, ha riferito questo nesso di specialità tra il primo comma dell’art 1284 c.c. e la legge speciale (D.Lgs n. 231/2002), ma non anche tra il primo e il quarto comma dell’art. 1284 c.c.

Il secondo orientamento, invece, era dell’avviso che gli interessi previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, quali interessi “legali” ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 1284 c.c., dovessero essere applicati dalla proposizione della domanda giudiziale (o arbitrale), senza che fosse necessaria una specifica richiesta in tal senso e senza il bisogno di un’apposita precisazione del loro saggio in sentenza (Cass. 20 gennaio 2021, n. 943; Cass. 23 settembre 2020, n. 19906; Cass. 12 novembre 2019, n. 9212; Cass. 25 marzo 2019, n. 8289; Cass. 7 novembre 2018, n. 28409).

È doveroso segnalare che la Corte, nel valutare l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale *ex art. 363 bis c.p.c.*, ha esercitato incidentalmente la propria funzione nomofilattica anche con riferimento alla condizione di ammissibilità del rinvio: con un’analisi ermeneutica circa la formulazione della disposizione del codice di procedura, che parla di questione non ancora “risolta”, rispetto a quella della previsione della legge delega, che parlava di questione non “ancora affrontata dalla Corte di Cassazione”, gli Ermellini hanno ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale anche quando vi sia una divergenza latente tra le decisioni delle diverse sezioni della S.C., purché questa, sebbene affrontata, non sia stata ancora risolta.

Tornando al tema degli interessi legali, il giudice della nomofilachia ha dovuto prima pronunciarsi su una questione ad essa preliminare e sottesa, ovverossia se gli “*interessi legali*”, ai quali fanno riferimento sia il primo sia il quarto comma dell’art. 1284 c.c., abbiano

coincidente natura o rispondano a differenti requisiti e presupposti di applicabilità.

La Corte ha, quindi, affermato che, mentre gli interessi legali di cui al primo comma sono ordinari e di automatica applicazione, i c.d. “super-interessi” di cui al quarto comma possono essere riconosciuti solo in presenza di specifici presupposti applicativi, che devono essere oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione. Più precisamente, la Corte ha ritenuto che il quarto comma dell’art. 1284 c.c. “*non integra un mero effetto legale della fattispecie costitutiva degli interessi (cui la legge collega la relativa misura)*”, ma prevede al suo interno dei presupposti, che devono essere oggetto di un’autonoma valutazione rispetto al mero apprezzamento della spettanza degli interessi nella misura legale.

Tali presupposti sono: (i) la natura della fonte dell’obbligazione, come ad esempio le obbligazioni contrattuali e le obbligazioni derivanti da responsabilità extracontrattuale, i crediti di lavoro, i crediti derivanti dalla violazione del termine ragionevole del processo, i crediti derivanti da obblighi familiari; (ii) l’assenza di un’espressa determinazione contrattuale della misura degli interessi, prevista dall’art. 1284, c. 4 c.c., (iii) il momento in cui viene introdotta la domanda giudiziale da cui decorrono gli interessi di cui al quarto comma dell’art. 1284 c.c. (essendo incerto se essi decorrano dalla notifica dell’atto di citazione e dal deposito del ricorso o anche dall’introduzione di una domanda cautelare o di un’istanza di mediazione).

Una siffatta verifica della sussistenza dei presupposti appena esposti, implicante anche la qualificazione giuridica del rapporto dedotto in giudizio, deve essere oggetto di uno specifico accertamento. Pertanto, solamente il giudice della cognizione può validamente disporre in sentenza l’applicazione degli interessi legali ai sensi del quarto comma dell’art. 1284 c.c., poiché il giudice dell’esecuzione non ha poteri di cognizione e, quindi, di integrazione del titolo esecutivo, ma solo di interpretazione *lato sensu* dello stesso (Cass., Sez. Un., 6 aprile 2023, n. 9479).

In definitiva, se nel dispositivo o nella motivazione del titolo esecutivo giudiziale vi è un generico riferimento agli “interessi legali”, mentre manca uno specifico accertamento di spettanza degli interessi legali maggiorati nella misura indicata, il giudice dell’esecuzione sarà impossibilitato a integrare il titolo, risultando alla parte il solo rimedio impugnatorio.

La pronuncia nomofilattica appare, invero, in contrasto con la *ratio* dell’art. 1284, comma 4, c.c., che è quella di prevedere l’automatico riconoscimento dei “super-interessi”, al fine di contrastare la tendenza dei debitori ad avvantaggiarsi delle lungaggini processuali per dilazionare il pagamento del debito. Invero, anche i c.d. “super-interessi” giudiziali operano *ex lege*, sol per effetto della notificazione della domanda in sede giudiziale e arbitrale, che determina *ex se* la *mora debendi*, con tutte le relative conseguenze.

Oltremodo esile è anche l’argomento per cui il comma 4 dell’art. 1284 c.c., pur non richiedendo alcuna istanza in quanto applicabile *ope legis*, sol per effetto della notifica della domanda giudiziale, esigerebbe uno specifico accertamento *ex officio* circa il *titulus debendi* (*ex contractu vel ex delicto*), l’assenza di diverse previsioni contrattuali di tassi di mora e la

decorrenza, posto che: *i*) la disposizione discorre solo di credito pecuniario, a prescindere dalla natura contrattuale o extracontrattuale o *ex lege* del *titulus debendi* (v., infatti, Cass., 3 gennaio 2023, n. 61); *ii*) la presenza di una diversa previsione contrattuale per gli interessi di mora (il riferimento implicito è, chiaramente e precipuamente, ai contratti bancari) va compiuta anch'essa *ex officio*; in mancanza, dovrà essere il debitore a dolersene, impugnando la condanna agli interessi; *iii*) la decorrenza dei c.d. “super-interessi” è chiara e *in claris non fit interpretatio*: gli interessi a saggio aggravato decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e, trattandosi di effetto che si produce dalla messa in mora del debitore, tali interessi non potranno che decorrere dal perfezionarsi della notificazione della domanda (giudiziale o arbitrale), ché la messa in mora ha natura *ex necesse* recettizia.

Un'ultima considerazione: la struttura ormai prevalentemente finanziaria dell'economia contemporanea, che consente ai grandi patrimoni rendite finanziarie ed extraprofitti in misure esorbitanti, appare di per sé incompatibile con la posizione di retroguardia assunta dalle Sezioni Unite: i soggetti finanziariamente attrezzati potranno guadagnare sulle differenze tra saggio legale degli interessi (usualmente assai basso, salvo l'ultimo biennio) e cospicue rendite provenienti dagli investimenti; per i debitori sovraindebitati e “incapienti” non cambierà granché: se non sono in grado di rifondere il capitale, qualche interesse di mora in più o in meno non modificherà il loro *status* di sovraindebitamento (v. *amplius* Tedoldi, «Come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori», Bologna, 2021)..



The banner features a blue and orange background. On the left, there are logos for Euroconference (with the tagline 'Centro Studi Forense') and LAGHEZZA (with the tagline 'Customs & Logistics'). In the center, the text 'Seminario di specializzazione' is above the main title 'Riforma del diritto doganale'. On the right, there is a button that says 'Scopri di più'.

Obbligazioni e contratti

Preliminare di preliminare e diritto alla provvigione del mediatore

di **Daniele Calcaterra, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Contratto di agenzia, gli agenti e la distribuzione

Scopri di più

[Cass. civ., Sez. II, 13/11/2023, n. 31431, Rel. Dott. F. Rolfi](#)

Mediazione – Provvigione – Preliminare di preliminare – Validità – Sussistenza – Idoneità alla nascita del diritto alla provvigione del mediatore – Esclusione – Fondamento

Il c.d. “preliminare di preliminare”, pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all’art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato e, conseguentemente, non viene a costituire un “affare” idoneo, ex artt. 1754 e 1755 c.c., a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime.

CASO

Alfa s.r.l. aveva convenuto in giudizio Tizio e Caio, il primo nella qualità di acquirente e il secondo quale venditore – esponendo di avere svolto in favore dei convenuti attività di mediazione in relazione ad un’operazione immobiliare di rilevante valore.

L’attrice aveva dedotto il proprio diritto ad ottenere il pagamento della provvigione, essendo le parti pervenute alla conclusione di una proposta di acquisto e dovendosi, quindi, ritenere concluso l’affare nonostante la presenza di un impegno delle parti a concludere un successivo contratto preliminare, in considerazione del fatto che tale successivo contratto preliminare non avrebbe aggiunto alcunché alle previsioni già esaurientemente dettagliate nell’accordo.

Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che la proposta irrevocabile accettata – che per l’attrice integrava gli estremi della conclusione dell’affare – non costituisse un contratto preliminare ma un mero accordo in vista della futura conclusione del preliminare vero e proprio, come tale privo di effetto vincolante e non qualificabile come “conclusione dell’affare”.

La Corte d'appello aveva riformato però la sentenza del Tribunale ritenendo che l'intesa in questione costituisca un contratto preliminare con il quale le parti si erano impegnate alla successiva conclusione di un contratto preliminare, come tale idoneo a costituire "conclusione dell'affare" e a fondare il diritto dell'appellante a conseguire la provvigione dalle parti contraenti.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello, Tizio ha presentato ricorso avanti al S.C.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, accoglie il ricorso e cassa con rinvio la sentenza impugnata, per avere la stessa ritenuto che il diritto del mediatore alla provvigione possa scaturire anche dalla conclusione, tra le parti messe in contatto, di un c.d. "preliminare di preliminare", dovendosi invece escludere che anche quest'ultimo costituisca "affare concluso" ai sensi dell'art. 1755 c.c.

QUESTIONI

La Corte d'appello, nella sentenza gravata, ha fondato la propria decisione sulla sentenza delle Sezioni unite n. 4628 del 2015. Con questa decisione la stessa Cassazione aveva escluso che sia nulla per difetto di causa la stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l'esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento), perché tale accordo sarebbe valido ed efficace ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare.

Il principio enunciato dalle Sezioni Unite – ribadito anche da Cass. 19/26484 – ha poi costituito la base per la successiva enunciazione del principio – a cui la decisione impugnata ha inteso aderire – per cui anche una proposta di acquisto integrante "preliminare di preliminare" può far sorgere il diritto alla provvigione integrando quella conclusione dell'affare, che costituisce, la fonte del diritto del mediatore alla corresponsione della provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c. (cfr. Cass. 15/24397; Cass. 17/923).

Questa conclusione peraltro era già stata rimessa in discussione da Cass. 19/30083, secondo cui, ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore alla provvigione, l'affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato, dovendosi, conseguentemente, escludere il diritto alla provvigione qualora tra le parti si sia soltanto costituito un vincolo

idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come nel caso in cui sia stato stipulato un cd. "preliminare di preliminare". Quest'ultimo, infatti, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace, in presenza delle già dette condizioni, non legittima la parte non inadempiente ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare, in forma specifica o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, ma soltanto ad invocare la responsabilità contrattuale della parte inadempiente per il risarcimento dell'autonomo danno derivante dalla violazione della specifica obbligazione contenuta nell'accordo interlocutorio. Detta decisione è stata seguita da una nutrita serie di decisioni che si sono poste sulla medesima scia.

Anche la sentenza in commento si allinea a questo secondo e più recente indirizzo giurisprudenziale, sulla scorta di una motivazione che vale la pena riprendere.

La Corte di Cassazione rileva infatti, anzitutto, che l'orientamento favorevole al riconoscimento della provvigione anche in presenza di un "preliminare di preliminare", non fornisce in realtà argomenti convincenti a sostegno della propria posizione, limitandosi per lo più a conclusioni prive di un reale approfondimento e attribuendo al precedente delle Sezioni Unite un significato che invece non ha.

La sentenza delle Sezioni Unite n. 4628/2015, nell'escludere la nullità per difetto di causa del "preliminare di preliminare", non si è, infatti, specificamente occupata del profilo della idoneità di tale forma di pattuizione a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti poi addivenute alla conclusione dell'intesa stessa. In più passaggi, anzi, le stesse SS.UU. hanno richiamato l'esigenza di verificare in concreto la validità ed efficacia dell'accordo, in una situazione che può essere sintomatica del fatto che le parti hanno consapevolezza che la situazione non è matura per l'assunzione del vincolo contrattuale vero e proprio.

Altrettanto significativo è il richiamo, operato nella sentenza a SS.UU., a quella dottrina che riconduce al "preliminare di preliminare" non un obbligo di contrarre – come invece avviene nel caso del contratto preliminare vero e proprio – bensì un obbligo di contrattare, la cui violazione le stesse Sezioni Unite ritengono sanzionabile, in quanto contraria a buona fede, come responsabilità da inadempimento di un'obbligazione di natura contrattuale per rottura di un rapporto assunto nella fase precontrattuale. Non c'è dubbio pertanto che anche per le Sezioni Unite il "preliminare di preliminare" si presenta come mezzo per dilatare la fase temporale anteriore all'assunzione di un vincolo alla cui violazione possa reagirsi con l'azione ex art. 2932 c.c. o, in alternativa, con una domanda risarcitoria volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata conclusione del negozio programmato. Dal "preliminare di preliminare", cioè, viene a scaturire il solo vincolo a non interrompere, violando la clausola generale di buona fede e correttezza, l'ulteriore trattativa finalizzata a pervenire alla definizione completa dell'operazione negoziale, pena l'insorgere di un obbligo meramente risarcitorio.

È allora evidente che la figura del "preliminare di preliminare", per come individuata e descritta

dall'arresto delle SS.UU. del 2015, venga comunque a porsi al di fuori di quella "conclusione dell'affare" cui l'art. 1755 c.c. subordina l'insorgenza del diritto del mediatore alla provvigione, dal momento che se, da un lato, è vero che la giurisprudenza di legittimità ha adottato un'interpretazione quanto mai ampia del concetto "affare", riconducendovi qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, è anche vero, dall'altro lato, che tale operazione economica deve comunque ricollegarsi ad un contratto in grado di produrre pienamente gli effetti dalle parti medesime convenzionalmente programmati, e non ad un'intesa, quale appunto il "preliminare di preliminare", che – come chiarito dalle stesse Sezioni Unite – viene comunque a produrre un mero vincolo di natura precontrattuale a carattere prodromico.

Fermo, quindi, il consolidato principio per cui il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, detto principio deve essere coerentemente declinato nel senso di negare la possibilità di qualificare come "affare" concluso la mera conclusione di una intesa, come il "preliminare di preliminare", la quale, in caso di inadempimento, legittima – come già rimarcato – la parte non inadempiente non ad agire per l'esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, bensì per il risarcimento del danno derivante dalla mancata prosecuzione delle trattative, e quindi dalla violazione dell'"obbligo a contrattare".

Per questo motivo, la decisione della Corte d'Appello è stata pertanto cassata dal S.C. con rinvio ad altra sezione della medesima Corte.

Seminario di specializzazione

Contratto di agenzia, gli agenti e la distribuzione

Scopri di più

Comunione – Condominio - Locazione

Condizioni per l'installazione di un impianto di condizionamento d'aria nel cortile condominiale

di Saverio Luppino, Avvocato

Seminario di specializzazione

Superbonus e ultime frontiere del contenzioso legale

Scopri di più

[Cassazione civile, sez. II, sentenza 01.07.2024 n. 17975. Presidente M. Flaschi – Estensore R. Caponi](#)

Massima: “Ai sensi dell’art. 1120 c.c., l’installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d’aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione. Il rilascio o il diniego di una siffatta autorizzazione può tutt’al più significare l’inesistenza o l’esistenza di un interesse di altri condomini a fare uso delle cose comuni in modo pari a quello del condomino determinatosi all’installazione. Nel caso di specie non emerge dagli atti che sia stato accertato che l’installazione su parti comuni di condizionatori al servizio di un’unità immobiliare determini alterazione della destinazione delle cose comuni, né impedisca ad altri condomini di farne parimenti uso (anzi ciò è anche avvenuto, in precedenza)”.

CASO

La condomina Tizia decide di installare nella zona del cortile condominiale quattro condizionatori a servizio del suo locale commerciale ubicato nello stabile. La realizzazione di tali manufatti avveniva **senza previa autorizzazione dell’assemblea condominiale**.

Successivamente il condominio Alfa con quattro delibere condominiali negava alla ditta di cui Tizia era titolare l’autorizzazione alle installazioni dei condizionatori, ordinava la loro rimozione, disponeva l’obbligo di richiedere l’autorizzazione per l’installazione di condizionatori al servizio di locali commerciali e/o industriali, dava mandato all’amministratore per diffidare Tizia.

Tizia citava il condominio Alfa avanti il Tribunale di Messina per sentire dichiarare l’invalidità delle delibere assunte e, in subordine, per accertare il suo diritto a mantenere i condizionatori nel cortile condominiale così come erano stati installati.

Il Tribunale messinese rigettava la domanda di Tizia, ma compensava le spese.

In seguito all'appello presentato da Tizia in via principale e dal condominio Alfa in via incidentale, la Corte d'Appello di Messina rigettava quello principale e accoglieva l'incidentale sulle spese.

La condomina Tizia ricorreva in cassazione con undici motivi e il condominio Alfa resisteva con controricorso.

SOLUZIONE

La Corte di Cassazione, con sentenza del 01.07.2024 n. 17975, ha accolto il ricorso proposto dalla condomina che aveva installato dei condizionatori nel cortile condominiale a servizio esclusivo della propria attività commerciale e, conseguentemente, ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Messina che, in diversa composizione, dovrà esaminare nuovamente la causa uniformandosi al principio di diritto enunciato in sede di legittimità, con decisione anche in merito alle spese del giudizio di cassazione e, in particolare, dovrà verificare in concreto se l'installazione dei manufatti per cui è causa abbia **o meno alterato il decoro architettonico dell'edificio** ovvero se **abbia o meno determinato una significativa menomazione del godimento e dell'uso del bene comune**, nel rispetto, quindi, dei limiti sanciti dall'art. 1102 c.c..

QUESTIONI

Come anticipato il ricorso in Cassazione presentato dalla condomina Tizia si articola in ben 11 motivi con i quali si censurano vari aspetti della sentenza impugnata, tra i quali, emerge uno dei temi del condominio maggiormente oggetto di contenzioso, riguardante poteri e limiti riconosciuti al singolo ex art. 1102 c.c.

Come è noto il rapporto intercorrente tra l'art. 1102 c.c. che disciplina, appunto, l'uso della cosa comune e l'art. 1120 c.c. che regola le innovazioni costituisce il "palcoscenico" di accesi dibattiti tanto in seno alla giurisprudenza di merito quanto in quella di legittimità.

D'altra parte le norme richiamate rappresentano sicuramente due pilastri fondamentali su cui si erge l'intera materia condominiale, tant'è che dall'applicazione dell'una piuttosto che dell'altra possono derivare rilevanti conseguenze.

Orbene, nel caso della pronuncia in commento i giudici di piazza Cavour hanno raggruppato e riordinato gli undici motivi, focalizzando la loro attenzione sulla questione centrale concernente i limiti di ciascun condomino di utilizzare la cosa comune.

Preliminarmente gli Ermellini hanno esaminato la censura avanzata dalla ricorrente con la quale si denunciava la mancanza di prova dell'esistenza di una delibera **precedente** a quelle impuginate che prevedesse l'obbligatorietà di preventiva autorizzazione dell'assemblea

condominiale per l'installazione dei condizionatori d'aria da posizionare nel cortile comune, peraltro necessaria unicamente per i titolari di locali commerciali.

Nel caso di specie, il Supremo Collegio ha rilevato come in realtà emergesse sin dalle difese dello stesso condominio Alfa (resistente in Cassazione) che il **vincolo della preventiva autorizzazione assembleare era stato posto proprio dalla delibera impugnata** da Tizia, **non esistendo nessun obbligo simile nel momento in cui quest'ultima aveva installato i manufatti**, conseguentemente la statuizione assembleare *de quo* trova pacifica applicazione solo per le installazioni eventualmente realizzate o da realizzare in epoca successiva alla sua adozione.

Chiarito che l'obbligo di preventiva autorizzazione assembleare per l'installazione dei condizionatori poteva trovare applicazione solo per le opere realizzate dopo l'adozione della relativa delibera, gli Ermellini hanno analizzato il merito della vicenda ribadendo quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità rispetto all'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c.: *“la naturale destinazione all'uso della cosa comune, può tener conto di specificità – che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino – solo se queste, costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo”*^[1] e, ancora, che: *“nell'identificazione del limite all'immutazione della cosa comune, disciplinato dall'art. 1120 co. 2 c.c., il concetto di inservibilità della stessa non può consistere **nel semplice disagio** subito rispetto alla sua normale utilizzazione – coesistente al concetto di innovazione – ma è costituito dalla **concreta inutilizzabilità della res communis** secondo la sua naturale fruibilità, per cui si può tener conto di specificità – che possono costituire ulteriore limite alla tollerabilità della compressione del diritto del singolo condomino – solo se queste costituiscano una inevitabile e costante caratteristica di utilizzo”*^[2].

In particolare, il Supremo Collegio ha evidenziato che nel caso di specie la Corte territoriale non ha accertato in concreto (anzi, ha omesso completamente) gli aspetti tecnici dell'installazione realizzata dalla condomina, quali, ad esempio, un **apprezzabile deterioramento del decoro architettonico** dell'edificio condominiale ovvero una **significativa menomazione del godimento e dell'uso del bene comune**, omettendo altresì di rilevare che si trattava comunque di un obbligo – quello della preventiva autorizzazione assembleare – introdotto solo in un secondo momento e, ad ogni modo, in epoca successiva all'installazione dei condizionatori.

Secondo gli Ermellini l'analisi sulle risultanze istruttorie compiuta dalla Corte d'Appello parte da una non condivisibile interpretazione del limite alle innovazioni consentite della cosa comune.

Nella pronuncia in commento il Supremo Collegio ha affermato che, ai sensi dell'art. 1120 c.c., **“l'installazione, sulle parti comuni, di un impianto per il condizionamento d'aria a servizio di una unità immobiliare, che non presupponga la modificazione di tali parti, può essere compiuta dal singolo condomino per conto proprio, in via di principio senza richiedere al Condominio alcuna autorizzazione. Il rilascio o il diniego di una siffatta autorizzazione può tutt'al più significare l'inesistenza o l'esistenza di un interesse di altri condomini a fare uso delle cose comuni in modo**

pari a quello del condomino determinatosi all'installazione".

D'altra parte, nel caso posto al vaglio della Cassazione non è stato accertato dal giudice di merito se e in che misura l'installazione realizzata dalla condomina Tizia su parti comuni di condizionatori al servizio di un'unità immobiliare abbia causato l'alterazione della destinazione della cosa comune ovvero abbia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso. Al contrario, è stato accertato come anche in epoca antecedente l'installazione dei condizionatori *de quo* altri condomini avessero eseguito le medesime opere realizzate dalla condomina Tizia (anche una banca aveva installato condizionatori nel cortile condominiale a servizio esclusivo dei locali da essa occupati).

In ragione dei principi sopra enunciati, la Suprema Corte ha accolto alcuni dei motivi a fondamento del ricorso presentato dalla condomina Tizia e ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, così che nel relativo giudizio la Corte d'Appello possa verificare in concreto se le opere realizzate da Tizio determinino o meno un apprezzabile deterioramento del decoro architettonico dell'edificio ovvero una significativa menomazione del godimento e dell'uso del bene comune da parte degli altri comunisti.

Solo in tal caso, infatti, l'installazione dei condizionatori incontrerebbe i limiti invalicabili sanciti dall'art. 1102 c.c. e, pertanto, risulterebbe illegittima, dovendo essere rimossa e ripristinato lo *status quo ante*.

[\[1\]](#) Principio affermato da Cass. n. 15319/2011.

[\[2\]](#) Principio affermato da Cass. n. 24960/2016.

Seminario di specializzazione

Superbonus e ultime frontiere del contenzioso legale

Scopri di più

Diritto successorio e donazioni

Accettazione beneficiata e redazione di inventario di eredità quale condizione per l'azione di riduzione

di Matteo Ramponi, Avvocato

Master di specializzazione

Diritto successorio: questioni attuali e controverse

Scopri di più

Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n. 19010 del 11/07/2024

Condizioni dell'azione – Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario – Mancato compimento dell'inventario nei termini – conseguenze

Massima: *“L'azione di riduzione non può essere proposta nel caso in cui l'inventario sia stato redatto allorché sia già decorso il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. In tale ipotesi non ricorrerebbero le condizioni per applicare il disposto dell'art. 564 cod. civ. per il caso di decadenza dal beneficio di inventario, in quanto la tardiva esecuzione dell'inventario non integra un'ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario. Infatti, l'art. 484 cod. civ., nel prevedere che l'accettazione con beneficio di inventario si fa con dichiarazione, preceduta o seguita dalla redazione dell'inventario, delinea una fattispecie a formazione progressiva, di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti ivi previsti”.**

***massima redazionale**

Disposizioni applicate

Articoli 485, 487 e 564 cod. civ.

[1] Il coniuge ed i figli del defunto Tizio convenivano in giudizio il nipote Sempronio, deducendo che il de cuius (venuto a mancare nell'anno 2004) aveva a costui trasferito al convenuto tutti gli immobili dei quali era proprietario, con atti di compravendita rispettivamente del 1989 e 1998; chiedevano che detti atti fossero annullati per incapacità naturale del venditore e in subordine che fosse dichiarata la simulazione delle compravendite dissimulanti donazioni e che fossero ridotte le donazioni nella misura necessaria a reintegrare la loro quota di legittima.

Il giudice di primo grado dichiarava prescritta l'azione di annullamento per incapacità naturale e improponibile l'azione di riduzione, per non avere gli attori – che avevano formalmente

accettato l'eredità con beneficio di inventario – eseguito l'inventario nel termine di tre mesi dall'accettazione previsto dall'art. 487, comma 2, cod. civ. e per non essere stata fornita la prova della loro totale pretermissione.

La Corte d'Appello ribaltava la sentenza di primo grado, dichiarando la simulazione degli atti di compravendita in quanto dissimulanti donazioni e disponendo la riduzione delle relative disposizioni nella misura della metà a favore dei figli del de cuius e nella misura di un quarto a favore della moglie.

Veniva, dunque, rigettata l'eccezione di improponibilità dell'azione di riduzione, sollevata dal convenuto per il fatto che gli attori non avevano accettato l'eredità con beneficio di inventario; dichiarava pacifico che nell'asse ereditario non vi fossero altri beni immobili e il convenuto che aveva sollevato l'eccezione non aveva provato l'esistenza di beni mobili nell'asse ereditario; quindi, non avendo il convenuto assolto a tale onere, doveva ritenersi che gli appellanti fossero stati totalmente pretermessi e, anche se l'accettazione beneficiata era stata tardiva, la domanda di simulazione finalizzata alla reintegra della quota di legittima era stata legittimamente proposta.

[2] Sempronio proponeva ricorso in Cassazione, affidandolo a tre motivi dei quali è il primo a venire in esame nella presente sede.

Con tale motivo, il ricorrente lamentava il rigetto della propria eccezione di improponibilità della domanda, evidenziando come la condizione di erede pretermesso dovesse essere provata da colui che la allegava e lamentando come la sentenza impugnata avesse posto a carico del convenuto l'onere di provare l'esistenza di beni mobili nell'eredità. Rilevava che, diversamente, nella fattispecie l'accettazione dell'eredità da parte degli attori non era stata seguita da tempestivo e completo inventario, per cui gli attori dovevano considerarsi eredi puri e semplici.

La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando i principi pacifici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, come esposti in un precedente del 2019: *“il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, stabilita dal primo comma dell'art. 564 cod. civ. per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (...). Ora, una totale pretermissione del legittimario può aversi tanto nella successione testamentaria, quanto nella successione ab intestato e, precisamente: a) nella successione testamentaria, se il testatore ha disposto a titolo universale dell'intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell'art. 457, comma 2, cod. civ., questi non è chiamato all'eredità fino a quando l'istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti; b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell'intero suo patrimonio con atti di donazione, sul rilievo che, per l'assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire*

l'azione di

riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce (...).

Di qui, l'ulteriore conseguenza che il legittimario totalmente pretermesso (...) agisce (...) in qualità di terzo e non in veste di erede, la cui qualità acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell'azione di riduzione, e non è, come tale, tenuto alla preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario".[\[1\]](#)

Gli Ermellini evidenziavano come, nel caso di specie, la moglie e i figli del de cuius avessero già proceduto – prima di instaurare il giudizio – ad accettare l'eredità con beneficio di inventario e quindi fossero divenuti eredi.

La circostanza che nell'asse ereditario non vi fossero beni immobili non escludeva che i soggetti avessero acquisito la qualità di eredi a seguito dell'accettazione dell'eredità, in quanto l'acquisto della qualità di erede, all'evidenza, non è necessariamente collegato all'esistenza nell'asse ereditario di immobili, ma neppure di attività. Quindi, non soccorreva alla posizione della moglie e dei figli del de cuius né il richiamo al principio secondo il quale la pretermissione del legittimario può aversi anche nella successione *ab intestato*, qualora il de cuius si fosse spogliato in vita di tutto il suo patrimonio con atti di donazione, né il richiamo al principio secondo il quale la condizione dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario a norma dell'art. 564 cod. civ. non vale per il legittimario totalmente pretermesso; ciò proprio in quanto la moglie e i figli avevano acquisito la qualità di eredi a seguito della formale accettazione dell'eredità da loro eseguita e, comunque, sarebbe a loro spettato dimostrare la condizione di sostanziale totale pretermissione, per avere accettato una *damnosa hereditas*, e cioè eredità del tutto passiva.

Nel caso di specie, dunque, non ci si trovava in una di quelle ipotesi in cui si ritiene non necessaria la preventiva accettazione con beneficio d'inventario al fine dell'esperimento dell'azione di riduzione.

[3] Inoltre, il Giudice di legittimità ha evidenziato come l'azione di riduzione non possa essere proposta neppure nel caso in cui l'inventario sia stato redatto allorché sia già decorso il termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario. In tal caso non ricorrerebbero le condizioni per applicare il disposto dell'art. 564 cod. civ. per il caso di decadenza dal beneficio di inventario, in quanto la tardiva esecuzione dell'inventario non integra un'ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario. Viene sostanzialmente ribadito quanto già in altre occasioni sostenuto dalla Cassazione[\[2\]](#), ovvero la natura di fattispecie a formazione a progressiva dell'accettazione con beneficio d'inventario di cui sono elementi costitutivi entrambi gli adempimenti previsti dall'art. 484 cod. civ.: atto formale di accettazione e redazione dell'inventario.

[4] Se è vero che la sentenza in commento si limita a richiamare principi già espressi dalla stessa giurisprudenza di legittimità, non possono sottacersi le perplessità che una pedissequa adesione a tali principi comporta.

A giudizio dello scrivente, infatti, i risultati cui giungono gli Ermellini non tengono in debita considerazione alcuni aspetti non secondari, propri delle ipotesi di azione di riduzione proposta da legittimari lesi nei propri diritti (e non totalmente pretermessi). Nella presente sede, in maniera forzatamente sintetica, si vuole provare a stimolare il dibattito (con un'affermazione provocatoria che necessita di maggior approfondimento) sulle conseguenze "pratiche" che derivano dal ritenere necessaria la redazione di inventario e, ancor più in generale, l'accettazione con beneficio di inventario ai fini dell'esercizio dell'azione di cui all'art. 564 cod. civ.

Si pensi al seguente caso: alla morte di Tizio, la di lui moglie ed i figli, nel possesso di beni ereditari, non compiono alcun atto di accettazione con beneficio, né, tantomeno, redigono l'inventario, così divenendo eredi puri e semplici dopo 3 mesi dall'apertura della successione ai sensi dell'art. 485 cod. civ.. A distanza di 6 mesi, si rinviene un testamento che prevede una serie di disposizioni a titolo particolare a favore di soggetti terzi che si rivelano lesive delle quote di legittima.

Orbene, è pacifico che la moglie e i figli non possano più accettare con beneficio di inventario l'eredità, essendo già divenuti eredi puri e semplici. È evidente che, seguendo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, ai legittimari sarebbe precluso l'esercizio dell'azione di riduzione.

Al fine di evitare un tale possibile ed ingiustificato pregiudizio, si potrebbe provare a dare una lettura della richiesta necessità di accettazione con beneficio di inventario che si discosti dal mero dettato normativo e si fondi sulla *ratio* stessa del dettato normativo. Quale ragione ha spinto il legislatore a prevedere detto adempimento quale requisito per l'azione? Pare cogliere nel segno chi ritiene che la giustificazione debba rinvenirsi nell'esigenza di consentire al terzo convenuto in giudizio di conoscere l'esatta composizione dell'asse ereditario, al fine di consentirgli una valutazione circa l'effettiva portata lesiva della disposizione di cui egli abbia beneficiato; solo così, infatti, si spiega l'esclusione della necessità di accettazione beneficiata quando l'azione è proposta nei confronti di un coerede: costui è, infatti, in grado di conoscere la consistenza dell'eredità, senza alcun bisogno di inventario.

Se così fosse, potrebbe forse ritenersi sufficiente la redazione dell'inventario anche in assenza di un formale atto di accettazione con beneficio di inventario. Tale soluzione, certamente distante dal letterale disposto dell'art. 564 cod. civ., sembra essere presa in considerazione da un pronunciato giurisprudenziale^[3] e, dal punto di vista pratico, consentirebbe di fornire una risposta alle ipotesi, come quella sopra rappresentata, in cui la mancata accettazione con beneficio di inventario non dipende da una condotta negligente o tardiva del chiamato all'eredità, ma da circostanze sopravvenute del tutto indipendenti dalla volontà di costui.

Un importante contributo sull'argomento potrà aversi dalle Sezioni Unite, di recente chiamate a pronunciarsi in merito alla natura giuridica dell'accettazione con beneficio di inventario in relazione ad eredità devolute a soggetti minori od incapaci o per quali è previsto l'obbligo di tale tipo di accettazione.^[4]

[1] Cass. Civ, Sez. 2, sentenza n. 30079 del 19/11/2019

[2] Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 11030 del 15/07/2003; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 16739 del 09/08/2005; Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sentenza n. 16514 del 06/08/2015;

[3] Sembra adombrare una tale possibilità Cass. Civ., sez 2, sentenza n. 25441 del 26/10/2017, laddove afferma che il legittimario totalmente pretermesso è esonerato “*dal dover far precedere l’azione di riduzione, anche intentata nei confronti del terzo, dalla previa accettazione beneficiata ovvero **dalla sola redazione dell’inventario***”.

[4] Si veda Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13/12/2023, con nota di M. Ramponi, *Rimessa alle Sezioni Unite la determinazione del momento perfezionativo dell’accettazione di eredità da parte di minore*, in EC Legal del 19/12/2023, <https://www.eclegal.it/determinazione-del-momento-perfezionativo-dellaccettazione-eredita-parte-minore/>

Master di specializzazione

Diritto successorio: questioni attuali e controverse

Scopri di più

Diritto e reati societari

Contratto definitivo di cessione di quote sociali: non può essere utilizzato il rimedio ex art. 2932 c.c. in caso di rifiuto di stipula dell'atto notarile

di **Francesca Scanavino**, Avvocato e Assistente didattico presso l'Università degli Studi di Bologna

Master di specializzazione

Diritto e contenzioso societario per professionisti

Scopri di più

[Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, Sentenza del 30 novembre 2023.](#)

Parole chiave: trasferimento di quote sociali – contratto preliminare – contratto definitivo – esecuzione specifica – iscrizione – registro imprese – atto notarile – accertamento

Massima: *“Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita di quote sociali con scrittura privata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione o la sua pubblicità (nel caso di specie per l'iscrizione del trasferimento delle quote nel registro imprese) non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 c.c., che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento”.*

Articoli: art. 2932 c.c.

Con atto di citazione ritualmente notificato Tizio ha convenuto in giudizio, tra gli altri, Caia, deducendo che: **(i)** in virtù di contratto concluso con scrittura privata in data 30.06.2011, Caia aveva ceduto il 5% delle quote di Alfa S.r.l. all'attore, che aveva pagato la somma di € 1.291,00 a titolo di prezzo; **(ii)** in prossimità dello spirare del termine decennale di prescrizione, l'Attore in data 07.04.2021 aveva invitato Caia, a mezzo raccomandata, a comparire avanti al notaio al fine di trasfondere il contenuto negoziale del contratto di cessione stipulato nel 2011 in un atto notarile idoneo all'iscrizione presso il Registro delle Imprese con i relativi effetti pubblicitari nei confronti della Società; **(iii)** la convenuta, tuttavia, si era rifiutata di comparire di fronte al notaio per la stipula dell'atto pubblico, costringendo l'attore a promuovere il presente giudizio.

Segnatamente, l'attore ha chiesto al giudice milanese l'emissione *ex art. 2932 c.c.* di una sentenza produttiva degli effetti dell'atto notarile rifiutato: ovverosia, di sentenza produttiva del trasferimento a favore di Tizio della quota di partecipazione di Caia nella società Alfa srl, con conseguente ordine gli amministratori di Alfa s.r.l. e/o a chi per essi di iscrivere il predetto trasferimento nel Registro delle Imprese.

Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato che, come dimostrato dal comportamento complessivo tenuto dalle parti nei dieci anni successivi alla firma della scrittura del 30.06.2011, la comune intenzione delle parti era stata quella di non dare esecuzione al trasferimento delle quote.

Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda attorea, ritenendo il rimedio *ex art. 2932 c.c.* inadeguato al caso in esame.

Il Giudice ha infatti precisato che tale rimedio consente di rispondere alla mancata stipula di un contratto a cui la controparte si era obbligata, ottenendo una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso; infatti, la sentenza di attuazione giurisdizionale del diritto alla conclusione del contratto è inserita nella categoria delle pronunce costitutive.

Tuttavia, nel caso di specie il contratto di trasferimento quote del 30.6.2011 era un contratto definitivo con immediata efficacia traslativa e non una mera promessa di vendita; incompatibile, quindi, con il rimedio *ex art. 2932 c.c.*

Sul punto, la Corte di legittimità ha più volte chiarito che quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione o la sua pubblicità (nel caso in esame per l'iscrizione al registro imprese) non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 c.c., che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento (in questo senso tra le ultime si veda Cass 26136/2022).

L'attore, rigettate le sue domande, è stato quindi condannato a rimborsare le spese di lite alla convenuta.

Procedure concorsuali e Diritto fallimentare

Nullità urbanistica in materia di divisione endoesecutiva e divisione endoconcorsuale

di **Federico Callegaro**, Cultore di Diritto Commerciale presso l' Università degli Studi di Verona

Master di specializzazione

Codice della crisi nella sua applicazione pratica

Scopri di più

[Corte di Cassazione: Decreto ex art. 363-bis cod. proc. civ. del 10 aprile 2024, n. 9808\[1\]](#)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ.: art. 363-bis; Codice Civile: art. 2392; Legge 27 febbraio 1985, n. 52: art. 29, comma 1-bis[2]; disposizioni attuative del D.P.R. 380/2001: disposizioni attuative ex art. 46, comma 5[3]; Legge n. 47 1985, art. 40, commi 5 e 6.

CASO

La questione sulla quale verte il Provvedimento di legittimità trova fondamento in un Provvedimento del Tribunale di Napoli, emesso ai sensi dell'art. 363-bis del codice di procedura civile, in merito all'applicabilità o meno, anche alle divisioni endofallimentari, dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 quanto al contenuto degli atti pubblici e delle scritture private autenticate ed, in particolare, se sia possibile per il giudice disporre il trasferimento, mediante vendita o assegnazione, di parte del compendio ereditario comprendente immobili nei quali la mancanza di conformità catastale incide sulla rendita.

L'analisi giuridica del Tribunale remittente ritiene ipotizzabili due interpretazioni:

– una prima *“opzione ermeneutica”*, secondo la quale *“non contenendo la disposizione eccezioni di sorta, la proponibilità della domanda di divisione dipenderebbe dalla sussistenza della conformità catastale”*;

– una seconda tesi, che muove da un Principio di Legittimità[4] elaborato ai fini dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., secondo cui il disposto dell'art. 29 comma 1-bis[5] – in materia di contenuto che debbono avere, a pena di nullità, gli atti pubblici e le scritture private autenticate che hanno per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti –, trova applicazione anche in ordine al trasferimento giudiziale della proprietà degli immobili con sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., *“secondo la quale*

la divisione endoesecutiva e la divisione endoconcorsuale andrebbero ricomprese tra gli atti sottratti alla comminatoria di nullità”.

SOLUZIONE

Il Provvedimento della Prima Presidente rileva e considera – tra altre -:

- la giurisprudenza di legittimità (ante) pur non avendo ancora direttamente affrontato la specifica questione ha evidenziato, in forza di “*disposizioni eccezionali di cui all’art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985*”, come la situazione oggetto della causa di merito de quo risulta sottratta alla comminatoria della nullità prevista per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi;
- la Corte di legittimità ha osservato, infatti, che non avrebbe senso una comminatoria di nullità che si estendesse agli atti traslativi posti in essere nell’ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali, perché una comminatoria di tal fatta, piuttosto che svolgere la sua tipica funzione di sanzione nei confronti del proprietario dell’edificio abusivo, finirebbe – al contrario – per avvantaggiare quest’ultimo in pregiudizio dei creditori;
- tale principio non ha mancato di informare, in una ideale continuità costitutiva di una nomofilachia circolare, l’attività interpretativa dei giudici di merito, trovatisi di fronte alla specifica questione che qui viene in rilievo. In tale contesto viene riportato come alcune pronunce di tribunali e di corti di merito^[6] abbiano infatti esteso tale principio anche con riferimento alle ipotesi di mera irregolarità catastale, ipotizzando che, diversamente, vi sarebbe un ingiustificato pregiudizio per i creditori e un facile espediente per il debitore per sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 cod. civ.

Il Provvedimento sottolinea come il rimettente evidenzi una perplessità interpretativa “*che non trova riscontro in posizioni variegatae espresse dalla giurisprudenza di merito o nell’esistenza effettiva di un dibattito interpretativo al riguardo*”.

A tale proposito si potrebbe osservare, a commento, come ove diversamente decidendo si verrebbe a determinare uno stato di fatto per il quale, ritenendosi sufficiente ed unica la rilevanza della questione sottoposta da una Corte di merito al preventivo vaglio della Corte di legittimità, potrebbe non concretizzarsi, quantomeno, uno dei due elementi caratterizzanti la legittimità di una remissione, costituito dal ricorrere di variegatae posizioni giurisprudenziali di merito, ampliandosi irragionevolmente il rischio di una legittimazione, pur parziale, del “*potere-dovere decisorio del giudice*” in termini non in linea con i principi che regolano l’Amministrazione della Giustizia da parte dello Stato venendo, forse, anche a sminuire per certi versi la natura e la valenza dell’istituto dei Tre Gradi di Giudizio secondo l’articolazione in Merito e Legittimità.

Principio di diritto

La Prima Presidente, definita la trattazione della specifica fattispecie oggetto dell'Ordinanza di rinvio pregiudiziale (ante), anche richiamando precedenti recenti Decreti^[7], precisa come:

- il dubbio ermeneutico debba assurgere a un livello di serietà idoneo a impedire un arretramento del potere-dovere decisorio del giudice;
- non possano darsi rinvii pregiudiziali puramente esplorativi o ipotetici, essendo improprio l'utilizzo del rinvio pregiudiziale ove rivolto unicamente a conseguire un suggello interpretativo dalla Corte di cassazione, diretto a preservare la decisione del rimettente da una diversa lettura ed applicazione delle norme ad opera del giudice dell'impugnazione;
- la grave difficoltà interpretativa non possa derivare dalla scelta tra due soluzioni contrapposte e astrattamente configurabili, quando queste non dividono il campo della giurisprudenza di merito. Ciò chiarendo nel sottolineare come, diversamente opinando, ogni questione interpretativa dovrebbe dirsi passibile di essere sottoposta, tramite l'istituto di cui all'art. 363-bis cod. civ., alla decisione della Corte di cassazione, finendo con l'inardire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice^[8];
- a scongiurare il rischio di appiattimento dell'esercizio ermeneutico da parte dei giudici remittenti, il rinvio pregiudiziale è stato assoggettato a condizioni precise, delle quali la gravità interpretativa e la diffusività del contrasto sono di primario rilievo perché direttamente incidenti sull'effetto virtuoso del non rallentamento della tutela giudiziale dei diritti cui è finalizzata la giurisdizione civile", puntualizzando che "questa finalità, tuttavia, non si attaglia ad un ogni dubbio interpretativo".

QUESTIONI APPLICATE NELLA PRATICA

In premessa si richiama come sia stato rilevato che "L'indicazione degli «elementi di diritto» non ha altra funzione che quella di prospettare la suddetta riconducibilità dei fatti ad una o più norme e perciò può essere estremamente generica, o addirittura implicita, oltre ad essere non vincolante per il giudice e soggetta a modificazione secondo la regola *jura novit Curia*"^[9]. È stato altresì richiamato come non sia prevista, invece, "la nullità per la mancanza degli elementi di diritto inclusi nel n. 4 dell'art. 163.", sottolineandosi come "A parte l'implicito riferimento alla regola *jura novit Curia*, problemi possono sorgere nei casi in cui questa mancanza renda incerto il *petitum* o la *causa petendi*"^[10].

Detto ciò^[11] appare in ogni caso non solo opportuno come le Parti, *riectus* i Professionismi(, evidenzino nel sottoporre all'attenzione dell'Organo Giudicante, in origine e nel corso della causa, ogni elemento di diritto ritenuto utile per la decisione, secondo il criterio e perimetro espressi dalle stesse Sezioni Unite, anche gli elementi a conferma ovvero confutazione degli orientamenti dottrinali / giurisprudenziali (ove) nel frattempo intervenuti – come risultanti dagli opportuni approfondimenti dagli stessi effettuati -.

^[1] Data pubblicazione 11 aprile 2024.

[2] Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari.

[3] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

[4] Cass., Sez. Un., 7 ottobre 2019, n. 25021, resa in tema di nullità urbanistica.

[5] Legge 27 febbraio 1985, n. 52, introdotto dall'art. 19, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

[6] App. Milano, Sez. II, 19 luglio 2023, n. 2362; Trib. Palermo, sezione II, 21 luglio 2023, n. 3665. Giurisprudenza di merito richiamata nel Provvedimento, quale applicazione di detto principio.

[7] Pronunce tutte delle Sezioni Unite: n. 30657 del 3 novembre 2023, n. 31016 del 7 novembre 2023 e n. 4071 del 14 febbraio 2024.

[8] Sottolineatura inserita dal commentatore, a meglio richiamare il concetto costituente, ad avviso di questi, il fulcro centrante del Provvedimento in commento.

Ancora più esplicite, sul punto, le S.U. n. 30647, richiamate dal Provvedimento della Prima Presidente, nel precisare *“Del resto, appare del tutto evidente che la grave difficoltà interpretativa non può derivare, come sembra adombrare il remittente, dalla “scelta tra due soluzioni contrapposte”, benché implicanti operazioni ermeneutiche differenti (l’una più aderente al testo normativo e l’altra fondata su principi generali ed esigenze evolutive di sistema). Ed infatti, diversamente opinando, ogni questione interpretativa dovrebbe dirsi passibile di essere sottoposta, tramite l’istituto di cui all’art. 363-bis cod. proc. civ., alla decisione della Corte di cassazione, finendo con l’inaridire il compito di interpretare la legge, che è dovere indeclinabile di ogni giudice”*.

[9] C. Mandrioli e A. Carratta, Diritto Processuale Civile, II, Il Processo di Cognizione, XXIX ed., Giappichelli, Torino, 2024, pag. 9.

[10] BONSIGNORI, La nullità della citazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1991, p. 745 riportato in C. Mandrioli e A. Carratta (cit.) nota (39), pag. 20.

[11] Considerandosi, inoltre, come con la “Riforma Cartabia” all’art. 163, comma 3, n. 4) c.p.c., sua stata inserita l’espressione **“in modo chiaro e preciso”** quanto a ciò che l’attore debba esporre (fatti, elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, relative conclusioni).

Diritto Bancario

Tribunale delle imprese e fideiussione omnibus schema ABI

di **Fabio Fiorucci, Avvocato**

Seminario di specializzazione

Questioni attuali in tema di contenzioso bancario

Scopri di più

La questione dell'invalidità del contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema ABI contenente clausole frutto di intese restrittive della concorrenza in violazione della L. n. 287/1990 è di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa (richiamando gli artt. 3 e 4 d.lgs. n. 159/2003), come confermato dalla giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 6523/2021; Cass. n. 21429/2022; Cass. n. 6222/2023; Cass. n. 30437/2023; Cass. n. 22305/2024.

La giurisprudenza distingue correttamente secondo che la questione della nullità per violazione della normativa antitrust sia sollevata in via principale (competenza delle sezioni specializzate in materia di imprese) o di eccezione. A tale riguardo si veda, ad esempio, Cass. n. 6222/2023: la circostanza che nel giudizio in esame la questione della nullità della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust sia stata fatta valere non in via di azione, quanto, piuttosto, in via di eccezione esclude che possa radicarsi la competenza in capo al Tribunale di Roma, quale tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di imprese; Trib. Padova 7.4.2021: non essendo richiesto un accertamento in via principale sulla questione, la decisione integrale sull'opposizione ex art. 645 c.p.c. rimane di competenza del Tribunale; Trib. Vicenza 27.5.2021: la questione della nullità, totale o parziale, della fideiussione oggetto di giudizio per violazione del divieto di intese concorrenziali si attegga quale eccezione avente rilievo meramente incidentale, in quanto volta a far accertare senza efficacia di giudicato l'invalidità negoziale dedotta dall'opponente al fine di paralizzare la pretesa creditoria di cui al decreto ingiuntivo opposto. Tale precisazione elimina in radice qualunque profilo (rilevabile d'ufficio) di incompetenza funzionale dell'adito Tribunale in favore della Sezione Specializzata in materia di imprese territorialmente competente a norma dell'art. 33 della L. n. 287/1990.

Dunque, la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale, ma soltanto se l'invalidità sia fatta valere in via di azione, non anche qualora sia sollevata in via di mera eccezione, in quanto in questo secondo caso il giudice è chiamato a conoscere delle clausole e

dell'intesa solo in via incidentale (Cass. n. 3248/2023; Cass. n. 10326/2024; Cass. n. 22305/2024).

In particolare, è stato precisato che, nel caso in cui la nullità della fideiussione sia stata sollevata come domanda riconvenzionale, trova applicazione il principio secondo cui: «nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza attribuita dall' art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto ha carattere funzionale ed inderogabile, di talché qualora venga proposta una domanda riconvenzionale volta ad accertare la nullità della fideiussione riprodotiva dello schema ABI – contenente disposizioni contrastanti con la normativa antitrust la cui valutazione implica la competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale – il giudice è tenuto a separare le cause, rimettendo solo quest'ultima domanda al diverso tribunale specializzato, trattenendo nella sede monitoria quella di opposizione al decreto e coordinando i due giudizi con l'istituto della sospensione, ove ne ricorrano le condizioni» (Cass. n. 35661/2022; Cass. n. 22305/2024).

Seminario di specializzazione

Questioni attuali in tema di contenzioso bancario

Scopri di più

Diritto del Lavoro

Sull'applicabilità della regola della “stabilizzazione” dei postumi ai danni derivanti da infortunio sul lavoro

di **Elisa Pirrotta, Avvocato**

Master di specializzazione

Sport dilettantistico e nel terzo settore: la riforma del lavoro sportivo

Scopri di più

Corte di Cassazione, sez. lav., 19 agosto 2024, n. 22897

Infortunio sul lavoro – postumi invalidanti – rendita INAIL – aggravamento – diritto alla revisione della rendita INAIL – termine di prescrizione – “stabilizzazione” dei postumi – applicabilità – nuovo evento causalmente dipendente dall’infortunio – non prevedibile – concausa sopravvenuta – principio della “necessaria considerazione di tutti i postumi derivanti dalla realizzazione del rischio assicurato”

CASO

Con sentenza n. 22897 del 19 agosto 2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla rideterminabilità della rendita vitalizia INAIL assegnata a seguito di un infortunio sul lavoro.

La vicenda prende le mosse dal ricorso proposto dal percettore della rendita INAIL al fine di ottenere l'adeguamento (in aumento) della stessa dal 30% al 48% di invalidità, e ciò in quanto il lavoratore aveva iniziato a soffrire di una patologia epatica che si era, sì, manifestata nel 2010, ma che era stata causata dalle trasfusioni di sangue cui l'assicurato era stato sottoposto in occasione di un infortunio avvenuto nel 1975.

Entrambi i Giudici di merito di primo e secondo grado hanno negato l'adeguamento ritenendo la domanda presentata oltre il limite decennale di cui all'art. 83 del T.U., ossia oltre il termine di prescrizione.

In particolare i Giudici di merito hanno ritenuto applicabile la prescrizione di cui all'articolo appena citato perché hanno qualificato la domanda formulata dal ricorrente come una richiesta di aggravamento degli esiti dell'infortunio sofferto escludendo – per l'effetto – l'applicazione dell'art. 80 del d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965.

I Giudici di merito hanno osservato infatti che la patologia epatica, pur emersa a distanza di

anni dall'infortunio, fosse pur sempre effetto di una modifica peggiorativa delle condizioni fisiche dell'infortunato collegata a quell'evento e che dunque non fosse ravvisabile un nuovo evento lavorativo che consentisse l'unificazione dei postumi.

Il ricorrente ha dunque proposto ricorso per Cassazione per ottenere la riforma della pronuncia di secondo grado.

Inquadramento normativo

La questione riguardante le rendite INAIL e la loro modificabilità / cumulabilità è argomento complesso che trova negli artt. 80 e 83 del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 due discipline di fondamentale importanza.

L'art. 80 del DPR citato prevede che <<Nel caso in cui il titolare di una rendita, corrisposta a norma del presente titolo, sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 78 ed in base alla retribuzione che è servita per la determinazione della precedente rendita. Se però tale retribuzione è inferiore a quella in base alla quale sarebbe stata liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita viene determinata in base a quest'ultima retribuzione. Nel caso in cui il nuovo infortunio per sé considerato determini un'inabilità permanente non superiore al dieci per cento e l'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente. Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni, sia residua inabilità permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti una inabilità permanente che complessivamente superi detta percentuale, è liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio ed alla retribuzione percepita all'epoca in cui questo si è verificato>>.

L'art. 83 del medesimo DPR prevede poi la c.d. "stabilizzazione" dei postumi ossia che <<La misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. ... La domanda di revisione deve essere presentata all'Istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro... Entro dieci anni dalla data dell'infortunio, o quindici anni se trattasi di malattia professionale, qualora le condizioni dell'assicurato, dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in rendita, dovessero aggravarsi in conseguenza dell'infortunio o della malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità, l'assicurato stesso può chiedere all'Istituto assicuratore la liquidazione della rendita, formulando la domanda nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento. In caso di revisione o di liquidazione a seguito di

aggravamento, la misura della rendita d'inabilità è quella stabilita dalle tabelle in vigore al momento della revisione o della liquidazione a seguito di aggravamento>>.

La decisione della sezione lavoro della Corte di Cassazione

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ha ritenuto che dovesse essere data continuità al principio affermato dalla stessa Corte con la sentenza n. 1048 del 2018 e che pertanto il termine decennale dettato dall'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL si debba riferire esclusivamente all'eventuale aggravamento derivante dalla naturale evoluzione dell'originario stato morboso.

Laddove invece il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta ma comunque collegata causalmente a quell'infortunio deve essere applicata, chiarisce la Corte, la disciplina dettata dall'art. 80 del DPR citato, che contiene un principio di importante rilievo nell'ambito del sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie, proponendosi di unificare in un'unica rendita tutte le inabilità accertate in capo al medesimo soggetto.

Al fine di stabilire quando applicare la regola della stabilizzazione dei postumi (art. 83) occorre verificare, dunque, se il peggioramento delle condizioni di inabilità, causalmente correlato a circostanze che originano sempre dall'originario infortunio, si inseriscano nella catena causale modificando la naturale evoluzione del processo morboso avviato dal medesimo infortunio oppure ne realizzino la naturale evoluzione. E ciò in quanto, solo la naturale evoluzione delle conseguenze derivanti dall'infortunio soggiace alla regola della stabilizzazione dei postumi, viceversa la concausa sopravvenuta e causalmente dipendente dall'infortunio, proprio per il suo carattere di evento non prevedibile ed estraneo al naturale evolversi del danno originario, si colloca logicamente al di fuori della regola di stabilizzazione dei postumi di cui al citato art. 83 settimo comma del d.P.R. n.1124 del 1965 e non ne consente l'applicazione (Corte Cost. n. 46 del 12 febbraio 2010).

D'altro canto l'esistenza del principio di necessaria considerazione di tutti i postumi derivanti dalla realizzazione del rischio assicurato, che è sotteso all'art. 80 e alla sentenza della Corte Costituzionale n. 46 del 12 febbraio 2010, comporta che anche gli ulteriori postumi derivati da concausa sopravvenuta ma direttamente correlata all'infortunio, ove verificatisi oltre il termine decennale previsto dall'art. 83 del citato DPR, devono essere presi in esame per la rideterminazione della rendita in applicazione dell'art. 80 del medesimo DPR che richiede che si considerino unitariamente i postumi anche ove singolarmente inferiori al minimo indennizzabile.

In conclusione la Corte di Cassazione ha stabilito che *<<allorquando il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta, sempre necessariamente originata dalla lesione generata dallo stesso infortunio (se non ci fosse stato l'infortunio non ci sarebbe stato bisogno di procedere a trasfusione del sangue) deve trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 80 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124. Il termine per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita è stabilito dall'art. 83*

dello stesso D.P.R. si riferisce solo a quell' aggravamento che è identificabile come una naturale progressione dello stato morboso originario che per legge si intende stabilizzato una volta decorso il termine previsto dalla norma per esercitare il diritto alla revisione>>.

Nel caso di specie dunque la Corte di Cassazione ha dedotto che il complessivo aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente era connesso ad un evento, la trasfusione, che ha contribuito come concausa a determinarlo con conseguenze divenute evidenti solo a distanza di tempo stante il periodo di latenza della malattia (accertata nel 2010 ed il cui collegamento causale con l'evento la trasfusione sarebbe divenuto evidente solo nel 2014) e che dunque aveva errato il Giudice di merito nel ritenere applicabile l'art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965.

La Corte ha dunque cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello per la sua riforma.

Master di specializzazione

Sport dilettantistico e nel terzo settore: la riforma del lavoro sportivo

Scopri di più